



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Copia

Anno 2020 N° 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO : EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. TRIBUTI TARI
– RIDUZIONE PROPORZIONALE CAUSA BLOCCO ATTIVITÀ
ECONOMICHE . ATTO DI INDIRIZZO.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **dieci** del mese di **aprile** alle ore **11:00** in Valenza e, convocata nelle forme prescritte dall'art.73 del DPCM n.18 del 17.03.2020, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

BARBERO Gianluca
BALLERINI Luca
BAIARDI Marina
BARBADORO Massimo
PERRONE Antonella
ZAVANONE Costanza

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenze	Assenze
X	
ART.73	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. **Stefano VALERII**.

Il Presidente **BARBERO Gianluca** constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PRELIMINARMENTE si richiama l'art. 73 del DPCM nr. 18 del 17 marzo 2020 comma 1°, ai sensi del quale: *“Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) 1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.*

DATO ATTO CHE in data 10 aprile 2020 alle ore 11.00 è stata convocata dal Sindaco di Valenza la Giunta Comunale in modalità telematica, con l'utilizzo dell'applicativo *“Google Hangouts Meet”*;

RILEVATO CHE la Giunta Comunale si è riunita facendo uso del citato programma informatico;

RILEVATO CHE il Sindaco e il Segretario Comunale sono fisicamente presenti nell'ufficio del sindaco;

DATO ATTO CHE, quindi, è stata assicurata la presenza del segretario comunale ex art. 97 del D.lgs 267/2000 come previsto dal citato art. 73;

DATO ATTO CHE gli altri membri della Giunta Comunale ed i tre dirigenti dell'Ente sono tutti collegati in videoconferenza dalla fotocamera presente sugli apparecchi cellulari, PC o *“vocale”* ed è stata constatata la presenza e l'identità dei partecipanti;

RILEVATA, quindi, la regolarità della convocazione delle seduta rispetto al nuovo art. 73 e la presenza, con gli speciali accorgimenti resi possibili dalla norma emergenziale, del numero legale per deliberare, si passa alla discussione del punto posto all'o.d.g.;

RICHIAMATO il Dpcm, **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020**, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicato sulla GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020, c.d. *“Decreto - Chiudi Italia”*;

RITENUTO OPPORTUNO adottare un atto a forte valenza politica, che possa rappresentare un sostegno concreto, immediato e incisivo, nella crisi epidemiologica in atto, in relazione alle difficoltà economiche che stanno opprimendo le imprese in questo grave e persistente momento di crisi;

RILEVATO CHE l'applicazione del Dpcm 22 marzo 2020 ha, tra l'altro, sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatta eccezione di un limitato elenco, riportato in calce nel Dpcm citato. L'inattività ha causato una mancata produzione da parte delle imprese di rifiuto da smaltire, quindi una produzione di rifiuti inferiore e conseguentemente di prodotto conferito nelle discariche o negli impianti di separazione”;

DATO ATTO CHE il fenomeno della riduzione dei rifiuti e di alcuni servizi è indice e si innesta in una più generale e complessa crisi economica che rischia di travolgere tutta la popolazione e di far passare il nostro Paese da un'emergenza virus ad un'emergenza economica gravissima. A questa crisi economica è necessario dare risposte immediate, straordinarie e urgenti che costituiscano un ammortizzatore delle difficoltà sociali;

RILEVATO CHE, in conseguenza delle considerazioni sopra enunciate, è necessario che venga applicata una riduzione della Tari 2020, partendo da un piano economico finanziario che non potrà non tenere conto di tale critica contingenza, non presente nel PEF 2019. Tale riduzione deve tradursi in un sensibile sconto immediato sulle tariffe da pagare per dare respiro alle imprese in difficoltà (anche dal punto di vista della scarsa liquidità economica nell'immediato) e soprattutto fare in modo che il risparmio sui costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti realizzato in questi mesi venga recuperato subito e non rinviato al 2021 quando, si auspica, l'emergenza sarà oramai finita;

VISTA la necessità di adottare un atto di indirizzo politico, da parte della Giunta Comunale in tal senso, dando atto che nell' "atto di indirizzo" rientrano tutte le scelte di programmazione della futura attività, che "necessitano di ulteriori atti di attuazione e di recepimento" da adottarsi da parte dei dirigenti preposti ai vari servizi, secondo le proprie competenze (cfr. TAR Piemonte, sez. II, sent. 14.3.2013, n. 326; TAR Lombardia, sede di Milano, sez. III, sent. 10.12.2012, n. 2991).

VISTO CHE, in relazione alla normativa emergenziale vigente:

- con Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla Legge 5.3.2020, n. 13, sono state individuate misure urgenti di contenimento e di gestione adeguata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, affidandone l'adozione a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 3, comma 1);
- tra le misure che possono essere adottate sono state previste:
 - o il divieto di allontanamento o di accesso alle aree o comuni interessati alla diffusione del virus;
 - o la sospensione delle manifestazioni culturali, ricreative, sportive;

- la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado;
 - la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi per l'acquisto di beni di prima necessità;
 - la chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici;
 - la sospensione delle attività lavorative per le imprese;
- con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati il 23 febbraio 2020, il 25 febbraio 2020, il 1 marzo 2020, il 4 marzo 2020, l'8 marzo 2020, il 9 marzo 2020, l'11 marzo 2020 e il 22 marzo 2020 sono state adottate e modulate, con intensità crescente, le varie misure in astratto previste dal richiamato Decreto Legge n. 6/2020 in funzione della diffusione del contagio sia per aree geografiche che per numero dei soggetti risultati positivi ai test disposti dalle autorità sanitarie, fino all'estensione all'intero territorio nazionale (Dpcm 9.3.2020) di un'unica disciplina modellata su quella adottata per le zone a maggiore diffusione del contagio (cd. zona rossa), la quale attualmente prevede la sospensione di tutte le attività non riferibili a servizi essenziali e/o di pubblica utilità;
 - il Governo ha ritenuto di dover adottare, parallelamente alle misure di contrasto alla diffusione del predetto virus, anche misure di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, essendo evidente che le misure di contrasto al contagio via via adottate, essendo esse basate sul divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, hanno avuto effetti negativi sull'intero ciclo economico, mettendo in difficoltà il sistema produttivo;

DATO ATTO che, a seguito delle predette misure restrittive adottate ai fini del contrasto alla diffusione epidemiologica da COVID-19, le attività economiche del territorio comunale stanno subendo in questi giorni di chiusura coatta e di restrizioni della libera circolazione delle persone, evidenti danni economici legati alla loro impossibilità di operare liberamente sul mercato;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- l'art. 12 del vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 26 marzo 2008 e s.m.i. il quale prevede, al comma 1, che *“Con deliberazione del Consiglio comunale, i termini di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima”*;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 24 marzo 2020 avente ad oggetto: *“Prime indicazioni agli uffici comunali per l'adozione di misure contenitive della pressione tributaria locale, a seguito dell'emergenza epidemiologica coronavirus sars-cov-2 covid 19”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 3 *“Presupposto per l'applicazione del tributo”*, comma 1, del vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 16.07.2014 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2018, il quale prevede che *“Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili a produrre rifiuti urbani”*;
- il successivo comma 3 sempre del citato articolo il quale prevede che *“La presenza di arredo oppure la presenza o l'attivazione del pubblico servizio di erogazione dell'energia elettrica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti”*;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, in relazione ai danni occorsi, intende, in ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia, agevolare i contribuenti coinvolti dall'evento epidemiologico in parola con un provvedimento che differisca e riquantifichi la futura scadenza di pagamento della seconda rata TARI 2020, ad oggi fissata al 16.06.2020, nonché consenta, sempre agli stessi contribuenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del vigente regolamento TARI sopra richiamato, di usufruire, a causa dell'oggettiva **mancata attitudine a produrre rifiuti dei locali ed aree impiegati in attività produttive interessate dai provvedimenti restrittivi emanati dal Governo, della mancata imposizione TARI su tali immobili e su tali attività per tutto il suddetto periodo;**

RITENUTO ALTRESÌ OPPORTUNO proporre al Consiglio Comunale, in via straordinaria ed ai sensi della normativa sopra citata, relativamente ai contribuenti (persone fisiche e giuridiche) che siano risultati danneggiati a seguito dei provvedimenti restrittivi sulle attività produttive finalizzati a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quanto segue:

- seconda, TARI 2020 scadente in data 16 giugno 2020, relativa alle attività produttive interessate dai provvedimenti restrittivi emanati dal Governo: sospensione degli obblighi di pagamento della suddetta rata.
- TARI 2020 relativa alle attività produttive interessate dai provvedimenti restrittivi emanati dal Governo e commisurata al solo periodo di sospensione delle attività: in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del vigente regolamento TARI, esclusione, e pertanto non applicazione, a causa dell'oggettiva mancata attitudine a produrre rifiuti dei predetti locali ed aree;

RAVVISATA la necessità, al fine del beneficio del differimento dei termini di cui sopra, che i contribuenti interessati presentino all'ufficio protocollo del Comune, entro la data del (10 giugno 2020), una domanda, contenente i dati identificativi degli immobili e/o attività produttive interessate e soggetta ad istruttoria e valutazione da parte dei competenti uffici comunali, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell'art. 46 del DPR del 28.12.2000, n. 445, nella quale gli stessi dovranno attestare di:

- avere subito danni a seguito dei provvedimenti restrittivi sulle attività produttive finalizzati a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- non avere coperture assicurative sui danni subiti;

DATO ATTO che le suddette misure non determinano criticità nella situazione di liquidità del Comune, in quanto la dotazione di cassa è sufficiente a fronteggiare le necessità di pagamento previste;

CONSIDERATO che la presente proposta di deliberazione per il Consiglio comunale ha altresì lo scopo di consentire ai contribuenti interessati di programmare con congruo anticipo la propria movimentazione finanziaria per gli anni 2020 e 2021, nonché quella di predisporre in tempo utile, entro la data del 10 giugno 2020 (?), le proprie domande per l'ammissione al beneficio in parola;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Dpcm 22 marzo 2020 e ss.mm. ed ii.;

VISTO l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

DATO ATTO che non necessita l'acquisizione del parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di atto di indirizzo;

DATO ATTO che non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

Con votazione favorevole ed unanime, espressa nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

DI RICHIAMARE integralmente le premesse;

DI DARE ATTO che il Tributo TARI, secondo le indicazioni programmatiche della Giunta Comunale, necessita di una riduzione proporzionale in conseguenza del blocco delle attività economiche reso necessario dalle azioni governative di contrasto alla crisi epidemiologica da coronavirus COVID-19;

DI PROPORRE al Consiglio comunale, in via straordinaria ed ai sensi della normativa in premessa citata, relativamente ai contribuenti (persone fisiche e giuridiche) che siano risultati danneggiati a seguito dei provvedimenti restrittivi sulle attività produttive finalizzati a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quanto segue:

- **seconda, TARI 2020 scadente in data 16 giugno 2020, relativa alle attività produttive interessate dai provvedimenti restrittivi emanati dal Governo:** sospensione degli obblighi di pagamento della suddetta rata.
- **TARI 2020 relativa alle attività produttive interessate dai provvedimenti restrittivi emanati dal Governo e commisurata al solo periodo di sospensione delle attività:** in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del vigente regolamento TARI, esclusione, e pertanto non applicazione, a causa dell'oggettiva mancata attitudine a produrre rifiuti dei predetti locali ed aree;

- che i contribuenti interessati presentino all'ufficio protocollo del Comune, entro la data del (10 giugno 2020) ai fini dei differimenti in parola, una domanda, soggetta ad istruttoria e valutazione da parte dei competenti uffici comunali, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell'art. 46 del DPR del 28.12.2000, n. 445, nella quale gli stessi dovranno attestare di:
 - avere subito danni a seguito dei provvedimenti restrittivi sulle attività produttive finalizzati a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 - non avere coperture assicurative sui danni subiti;
- di dare atto che le modalità tecniche ed attuative del presente provvedimento, ed in particolare l'approvazione della modulistica necessaria che sarà a disposizione dei contribuenti interessati, sarà oggetto di apposita determinazione dirigenziale da adottarsi subito dopo la deliberazione consiliare;

DI DARE ATTO che per l'attuazione del presente atto amministrativo di indirizzo è necessario che gli uffici competenti si attivino per reperire le necessarie risorse finanziarie, ed in generale per l'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla programmatica riduzione, ovvero la quantificazione del minor gettito e l'indicazione delle risorse necessarie per coprire tale posta di entrata nel bilancio comunale che conseguentemente non si realizzerà;

DI DICHIARARE, con votazione unanime separatamente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

F.to IL PRESIDENTE
BARBERO

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
VALERII

Pubblicata all' Albo Pretorio del Comune il 21.04.2020 per gg. 15.

Lì, 21.04.2020

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
VALERII

La presente deliberazione:

È stata trasmessa in elenco con lettera in data 21.04.2020 ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall' art. 125 - comma - 1 - D. lgs 267/2000;

Lì 21.04.2020

**Il Segretario Generale
F.to VALERII**

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D. lgs 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li _____

**Il Segretario Generale
F.to VALERII**

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera, per uso amministrativo.

Valenza, li

**Il Segretario Generale
VALERII**